

Codice A1610B

D.D. 15 luglio 2020, n. 334

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO)
Intervento: Ristrutturazione edilizia ed ampliamento parziale impianto tecnologico esistente di tipo permanente (autolavaggio) con mantenimento di destinazione d'uso - immobile sito in via XXIII Marzo 1849 n. 482 - omissis Autorizzazione paesaggistica.**



ATTO DD 334/A1610B/2020

DEL 15/07/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO) Intervento: Ristrutturazione edilizia ed ampliamento parziale impianto tecnologico esistente di tipo permanente (autolavaggio) con mantenimento di destinazione d’uso – immobile sito in via XXIII Marzo 1849 n. 482 – *omissis* Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che al momento della presentazione dell'istanza il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risultava idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo a quella data dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che ha previsto, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi fino alla data del 15.05.2020;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/84/2020A/A1600A

*Rif. n. 15554/A1610B del 12/02/2020
33060/A1610B del 03/04/2020*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: NOVARA (NO)
Intervento: Ristrutturazione edilizia ed ampliamento parziale impianto
tecnologico esistente di tipo permanente (autolavaggio) con mantenimento di
destinazione d'uso - immobile sito in via XXIII Marzo 1849 n. 482 - [REDACTED]

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di NOVARA (NO) con comunicazione PEC acquisita in data 12/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 03/04/2020,

considerato che l'intervento previsto consiste nell'ammodernamento, con parziale ampliamento, di un edificio di tipo prefabbricato adibito ad impianto di autolavaggio, inserito in un'area di distribuzione carburanti con accesso dalla strada

Prov. n°211, anche ai fini del suo adeguamento alle normative di settore in tema di risparmio di risorse energetiche ed idriche che riguardano tali tipologie di impianti,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di NOVARA (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico, imposto con D.G.R. 135-13400 del 9 marzo 1992 avente per oggetto: "Integrazione degli elenchi delle località soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Località Bicozza e Valle dell'Arbogna in Comune di Novara", per il singolare interesse paesistico ed ambientale, nonché storico e culturale; l'intervento appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A080 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che le opere, anche a fronte delle ottimizzazioni progettuali individuate nella documentazione integrativa, risultano adeguatamente mitigate e non appaiono pertanto tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che per la quinta vegetale, prevista sul confine ad ovest della proprietà a schermatura dell'impianto, vengano utilizzati esemplari a pronto effetto, assicurandone il corretto attecchimento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile	Impronta file
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RelazionePaesaggistica.pdf.p7m	2a37094b2a54e1df7b8e210eac326c3965bd8702dd2c87748bf26e3dfa1214dd
2	<i>Elaborato grafico – estratto catastale, ortofoto</i>	Tav1_UbicazioneIntervento.pdf	2fef0a300df814059e42104bc2e1fb47e9317956ff082a27f5e16032e40c625a
3	<i>Elaborato grafico – estratti P.R.G.C. e PPR</i>	Tav2_UbicazioneIntervento.pdf.p7m	21d23cf3d4b3c5d654ac13674ddaefc1db51c8559493e8a4f784b6a2ff893746
4	<i>Doc. fotografica</i>	Tav3_DocumFotograficaStatoFatto.pdf.p7m	a1db92eb3c8d65ba0909c8a38ea3e270435611d907bb9f88062a2d52d9c7f97e
5	<i>Elaborato grafico – planimetria dell'area di intervento</i>	Tav4_PlanimetriaGenerale.pdf.p7m	4d68fe60181c037bbcab76cd71ceb6fdd94cf65cc0967e1a5e626d99c396638a
6	<i>Elaborato grafico – pianta stato di fatto - raffronto esistente e progetto -progetto</i>	Tav5_PianteStatoFattoRaffrontoProgetto.pdf.p7m	b44c7072fd0c9a1f91ae068bad7f09d8dda22f17b5954e530c6374469b131fc4
7	<i>Elaborato grafico –prospetti e sezione stato di fatto</i>	Tav6_ProspettiSezioneStatoFatto.pdf.p7m	c58b35f4119b0098165e7ad4d87027dd3f7bd014758927b84dbc32f7b1d90e11
8	<i>Elaborato grafico –prospetti e sezione raffronto esistente e progetto</i>	Tav7_ProspettiRaffronto.pdf.p7m	0b6e848bf5975d70186546092521eb106bd94e730b82ef9a3328eab6c454620f
9	<i>Elaborato grafico –prospetti e sezione progetto</i>	Tav8_ProspettiSezioneProgetto.pdf.p7m	b7dedf066ff50c7291a2b6a27f6ebf3f68f0e5f19bdd08db3dbae3b268564462
10	<i>Inserimenti fotografici</i>	Tav9_InserimentiFotografici.pdf.p7m	6b34c19efe4953bd354d9f2e21f6f9c1a4241b8b4fde6f70b6a32976f4ee2d81
11	<i>Elaborato grafico - Planivolumetrico</i>	Tav10_Planivolumetrici.pdf.p7m	b1b3d883b8e277538fe7e8707b062b57e755ad0e270eaa1f911dfa61b00dbe26
12	<i>Relazione Tecnica integrativa</i>	INTEGRAZIONE RELTECNICA.pdf.p7m	9d6a3a74d262afa033244dad23d83c87e68811194507359674350bd9cab327
13	<i>Elaborato grafico –integrazione ed aggiornamento Tav. 5</i>	Tav5A.pdf.p7m	ac5f082332d2011ca1d4ce438beeef2e61fa676e678224e2c2ee472131b0cfe7f

14	<i>Elaborato grafico –integrazione ed aggiornamento Tav. 6</i>	Tav6A.pdf.p7m	5845c745d5393d4bd99bbe81d 2b7980c8ee2d17b0d033ab316 6573393469aa91
15	<i>Elaborato grafico –integrazione ed aggiornamento Tav. 8</i>	Tav8A.pdf.p7m	2122ce4b9f41f7b59462d6fe01f 5dff5382be78f64863ff7416838d 921bc8fb5
16	<i>Integrazione ed aggiornamento Tav. 9</i>	Tav9A.pdf.p7m	e90eefb19e80c6afaa81eacf3cb bf18ed3e5b523bb81113c2ff901 169359586d
17	<i>Elaborato grafico –integrazione ed aggiornamento Tav. 10</i>	Tav10A.pdf.p7m	3f70d00d7ab16fd3849f172f462 11e769fa8e1cbba95fd2da7772 523c9e9ce7f

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore

Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*